

STATUTO DELLA **“ASSOCIAZIONE CAIMANO”**

p.iva 02253190124

Aggiornato con le modifiche ed integrazioni apportate con la delibera della Assemblea straordinaria del 01-04-2007.

Titolo I

Art.1) In data 08-06-1995 si è costituita in Induno Olona l'Associazione di promozione sociale denominata "Associazione Caimano". Ai sensi della legge 383/2000 e successive modifiche nonché nel rispetto degli art. 36 e seguenti del codice civile.

Art.2) L'Associazione ha sede in Induno Olona.

Art.3) L'Associazione, senza discriminazioni di carattere politico, religioso o di razza, non ha scopo di lucro e svolge attività di utilità sociale a favore degli associati e di terzi e in particolare dei giovani attraverso la promozione di attività:

- D'intrattenimento e ricreative
- Culturali
- Artistiche, musicali e di spettacolo
- Sportive
- Ogni altra iniziativa ritenuta dal consiglio direttivo valida ed idonea a favorire il fine sopra citato.

L'Associazione, al fine dello svolgimento delle proprie attività, istituirà tutti i servizi ritenuti necessari.

Art.4) I soci accettano, all'atto della loro ammissione all'Associazione, le norme del presente statuto.

Possono diventare soci dell'Associazione, tutti coloro che abbiano compiuto il 18° anno di età e che condividendo gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione. L'Associazione esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dall'assemblea.

Art.5) L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta con deliberazione dell'Assemblea straordinaria ai sensi dell'art. 25.

Titolo II

Art.6) I soci dell'Associazione possono essere:

- onorari
- ordinari

Sono soci onorari coloro che l'Assemblea ritenga opportuno eleggere a vita in riconoscimento di meriti eccezionali. Sono soci ordinari coloro che, previa domanda di appartenenza all'Associazione compilata su apposito modulo, sono ammessi e versano la quota sociale all'atto dell'ammissione.

Tutti i soci hanno uguali diritti: i soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività e le iniziative dell'Associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere il lavoro comunemente concordato. Tutti i soci hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno otto giorni, dall'appartenenza all'Associazione. I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e degli eventuali regolamenti. Le prestazioni fornite dagli aderenti sono prevalentemente gratuite, salvo eventuali rimborsi spese effettivamente sostenute e autorizzate preventivamente dal Consiglio Direttivo. L'Associazione, in caso di particolare necessità, può intrattenere rapporti di lavoro retribuiti, anche ricorrendo ai propri associati.

Art. 7) La qualità di socio cessa per le seguenti cause:

- a) per decesso
- b) per morosità della quota associativa
- c) dietro presentazione di dimissioni o per recesso volontario
- d) per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazioni di norme statutarie e/o regolamenti interni.

La perdita di qualità di socio nei casi a), b), c) è deliberata dal Consiglio Direttivo mentre, in caso di esclusione, la delibera del Consiglio Direttivo deve essere ratificata da parte della prima Assemblea utile. Contro il provvedimento di esclusione il socio escluso ha 30 giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea.

Art.8) L'Associazione diffida i soci dall'utilizzare impropriamente il nome dell'Associazione.

Titolo III

Art.9) L'esercizio sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile di ogni anno il consiglio presenta per l'approvazione all'Assemblea ordinaria: la relazione morale il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso o il bilancio, dal quale dovranno risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti; nonché della programmazione dell'anno in corso.

Art.10) Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote associative e contributi di simpatizzanti;
- b) contributi di privati, dello Stato, di Enti e di organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- e) proventi della cessione di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzata al raggiungimento degli obiettivi istituzionali
- f) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
- g) ogni altra entrata compatibile con le finalità dell'associazionismo di promozione sociale.

I proventi delle varie attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta. Un eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Art.11) Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni immobili e mobili;
- b) azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
- c) donazioni lasciti e successioni;
- d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Art.12) Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'Associazione. Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'Associazione.

Titolo IV

Art.13) Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente.

Art.14) L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta tutti i soci e le deliberazioni da essa adottate in conformità allo Statuto vincolano i soci assenti o dissenzienti; può essere convocata in sede ordinaria o straordinaria.

Art.15) L'Assemblea è convocata dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente, in assenza di quest'ultimo, da un membro del Consiglio a ciò autorizzato dal Presidente.

L'assemblea può essere convocata anche su richiesta di almeno un decimo dei soci;

essa si tiene in forma ordinaria almeno 2 volte l'anno per:

- approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente;
- definisce il programma generale annuale di attività;
- procede alla nomina dei consiglieri e delle altre cariche elettive determinandone previamente il numero dei componenti;
- elegge e revoca il Presidente;
- determina l'ammontare delle quote associative ed il termine ultimo per il loro versamento;
- discute e approva gli eventuali regolamenti del Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- delibera sulle responsabilità dei consiglieri;
- decide sulla decadenza dei soci ai sensi dell'art.7;
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Art.16) L'assemblea straordinaria delibera:

- sulla modifica dello statuto;
- sullo scioglimento dell'associazione;
- sulla devoluzione del patrimonio.

Per le modifiche statutarie l'Assemblea straordinaria delibera in presenza di almeno 2/3 degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; per lo scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio, l'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

Gli avvisi di convocazione dovranno essere pubblicati con il relativo ordine del giorno nell'Albo presso la sede sociale almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

Art.17) Possono intervenire all'Assemblea tutti i soci; ogni socio ha diritto ad un voto.

Art.18) L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti; l'elezione delle cariche è fatta con voto palese per alzata di mano.

Art.19) Le Assemblee sono presiedute dal Presidente e in sua assenza dal Vice Presidente o da un membro del Consiglio Delegato; di ogni Assemblea si dovrà redigere verbale firmato dal Presidente e dal segretario della seduta.

Titolo V

Art.20) L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da 3 a 7 membri scelti tra i soci.

Il consiglio rimane in carica un anno ed i suoi membri sono rieleggibili; le deliberazioni del Consiglio sono valide, se sia presente la maggioranza dei membri e sono prese a maggioranza dei voti.

Art.21) Il Consiglio è investito di tutti i più ampi poteri per l'amministrazione dell'Associazione; fatta eccezione di quegli oggetti che il presente Statuto riserva all'Assemblea.

In particolare il Consiglio:

- provvede al normale andamento dell'Associazione, alla conservazione degli impianti, compiendo a tale scopo tutti gli atti necessari ed opportuni;
- emana regolamenti e disposizioni per il funzionamento amministrativo e disciplinare dell'Associazione;
- provvede alla nomina di commissioni incaricate dell'espletamento delle varie mansioni di sua competenza scegliendone i membri fra i soci e fissandone le attribuzioni;
- compila i bilanci consuntivi da sottoporre all'Assemblea ordinaria;
- tratta con le Autorità governative, amministrative o sportive le questioni d'interesse generale oggetto dell'attività dell'Associazione.

Art.22) In caso che uno o più consiglieri vengano a mancare per qualsiasi causa, l'Assemblea potrà eleggere fra i soci un eguale numero di membri; qualora venga meno il numero di consiglieri di cui all'art. 20, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

Il Presidente del Consiglio è di diritto il Presidente dell'Associazione ed è il suo legale rappresentante nei confronti dei terzi ed in giudizio gli è data espressa facoltà di compromettere in arbitrati anche amichevoli compositori.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento con i medesimi poteri, oppure in quelle mansioni a cui venga espressamente delegato.

Art.23) Di ogni seduta consigliare sarà redatto verbale che, firmato dal Presidente e, se esiste, dal segretario, sarà conservato nel libro dei Verbali in segreteria, a disposizione dei soci.

Art.24) Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. E' autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza. Ha facoltà di nominare avvocati e

procuratori nelle liti riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.”

Titolo VI

Art.25) Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'assemblea che si riunisce in forma straordinaria ai sensi dell'art.19 del presente statuto.

In caso di scioglimento, il patrimonio dell'Associazione, dedotte le passività, verrà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di utilità sociale, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3 comma 190 della l. n. 662/96 e salvo diversa destinazione impostata dalla legge.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

Art.26) Per tutto quanto non contemplato dal presente Statuto o dai Regolamenti interni, valgono le norme di legge.

Art.27) Due esemplari di questo Statuto e di successive modifiche, firmate dal Presidente, saranno depositate nell'archivio dell'Associazione.

IN DUNO ALONA, 14-01-18

Il Presidente



Il Segretario

